



**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2021 DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ED EMISSIONI, NONCHE' TUTELA, DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO (ART. 19 - COMMA 4 - D.LGS. 504/92).**

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l’articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- l’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni, nonché la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- il tributo in questione è determinato in misura non inferiore all’1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- per l’anno 2020 la tariffa del tributo provinciale in oggetto è stata determinata nella misura del 5%;

Rilevato che:

- L’art. 1, comma 418, della Legge di stabilità 2015 prevede per la Provincia di Brescia un concorso alla riduzione della spesa pubblica per l’anno 2021 stimato in €. 47 milioni;
- I predetti rilevanti oneri a carico del bilancio 2021 non consentono di ridurre le entrate correnti necessarie al mantenimento dei servizi essenziali erogati dall’ente;

Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che fissa il termine per deliberare il bilancio di previsione al 31 dicembre;

Rilevato che il comma 3 bis dell’art. 106 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Ritenuto pertanto necessario mantenere nella misura massima consentita l’aliquota del tributo in oggetto per l’anno 2021;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della Programmazione e dei Servizi finanziari;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

#### Decreta

1. di determinare per l'anno 2021 al 5 % (cinqueper cento), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 506/1992, la tariffa del tributo provinciale in oggetto;
2. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile all'atto della sua sottoscrizione.

Brescia, li 14-01-2021

IL PRESIDENTE  
SAMUELE ALGHISI